

queste istituzioni

**Anonimato della madre e diritto
a conoscere le proprie origini:
oltre la necessità di un bilanciamento
(Nota a Cass. Civ. Sez. I,
n. 22497 del 2021)**

Luana Leo

**Numero 4/2021
31 dicembre 2021**

Anonimato della madre e diritto a conoscere le proprie origini:

oltre la necessità di un bilanciamento

(Nota a Cass. Civ. Sez. I, n. 22497 del 2021)

di Luana Leo*

Sommario

1. Il principio di diritto. – 2. La vicenda. – 3. Il diritto alle informazioni sulle proprie origini. – 4. L'accesso alle origini in caso di anonimato del parto. – 5. La posizione della Corte costituzionale. – 6. Il contributo della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. – 7. L'estensione del diritto alle origini all'identità di fratelli e sorelle. – 8. La Spagna: un modello controcorrente. – 9. Osservazioni conclusive.

Sintesi

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22497 del 2021, afferma la necessità di un bilanciamento tra due interessi meritevoli di tutela: il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell'adottato. Da un'accurata disamina della giurisprudenza nazionale e sovranazionale al riguardo emerge palesemente l'urgenza di un intervento del legislatore. Al contempo, il tema considerato offre ulteriori spunti di riflessione.

Abstract

The Supreme Court, by order no. 22497 of 2021, affirms the need for a balance between two interests worthy of protection: the right to privacy of the mother in the event of an anonymous birth and the right of the adopted child to know their origins. From a careful examination of national and supranational jurisprudence in this regard, the urgent need for intervention by the legislator clearly emerges. At the same time, the subject considered offers further food for thought.

Parole chiave

Bilanciamento dei diritti; riservatezza; diritto alle origini; parto anonimo.

* Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università LUM Jean Monnet.

1. Il principio di diritto.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 22497 del 9 agosto 2021, ha sottolineato la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo e il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell'adottato. Il parto anonimato trova tutela giuridica nel D.P.R. 396 del 2000¹, il quale assicura effettiva assistenza alle partorienti, riconoscendo ad esse la possibilità di non essere nominate. Tuttavia, in seguito alla recente pronuncia della Corte costituzionale², la scelta del segreto sull'identità della madre è divenuta reversibile (e non più assoluta). Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184/1983³, come sostituito dall'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003⁴, nella parte in cui non prevede – mediante un procedimento, prescritto dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di consultare la madre rimasta anonima su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione. La Cassazione, altresì, precisa che il diritto di accesso alle origini non deve essere confuso con la domanda di accesso alle informazioni sanitarie, con particolare riguardo all'ipotetica presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Tale domanda, infatti, è «ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente». A tale proposito, la Suprema Corte esclude un accesso indiscriminato ai dati sanitari (ricavabili nel certificato di assistenza al parto e dalla cartella clinica della partorientente); il diritto di accesso è, infatti, garantito sulla base di un quesito puntuale, non esplorativo, in modo tale da proteggere la riservatezza e la non identificabilità della madre biologica.

2. La vicenda.

Il caso oggetto della pronuncia in commento prende le mosse dal rigetto della Corte di Appello di Trieste del reclamo avanzato da una donna adottata (non riconosciuta dai genitori biologici) avverso il decreto del Tribunale di Trieste che, nel procedimento promosso per “accesso alle origini” (art. 28, comma 5, l. n. 184/1983)⁵, respinge la sua richiesta di conoscere l'identità della propria madre naturale; circostanza che induce ad interpellare la madre naturale, al fine di verificare la sua persistente volontà di rimanere anonima.

¹ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*).

² Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278.

³ L. 4 maggio 1983, n. 184 (*“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”*).

⁴ D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*).

⁵ Art. 28, comma 5, l. n. 184/1983: “L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza”.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri aveva accertato, anche presso i Servizi Sociali ed operatori sanitari, che la madre biologica della reclamante, oramai novantenne, si trovava in uno stato di *deficit* fisico (invalidità pari al 100%) e psichico, oltre ad essere affetta da un disturbo bipolare.

La statuizione del primo giudice – nell’ottica dei giudici di secondo grado – deve essere confermata: la richiesta di “accesso alle origini” della reclamante non può essere accolta, data l’accertata incapacità della donna novantenne di «esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia». La Corte di Appello pone in luce come la decisione della madre della reclamante (compiuta in età matura) di parto con anonimato sia stata mantenuta per «oltre cinquant’anni»; essa, dunque, non aveva manifestato un intendimento difforme o intrapreso azioni volte alla ricerca della figlia non riconosciuta.

A seguito di un ampio *iter* argomentativo, in cui è evocata la giurisprudenza nazionale e sovranazionale e ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della donna adottata limitatamente alla domanda di accesso ai dati sanitari. In concreto, la richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto (oggi “attestazione di avvenuta nascita”) o alla cartella clinica della partoriente può essere accolta relativamente ai soli dati sanitari, non identificativi, concernenti la madre, che abbia dichiarato di non volere essere nominata, purché vengano osservate «le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile». La Suprema Corte sottolinea come i giudici di appello non abbiano motivato in ordine alle ragioni del diniego, se non richiamando le condizioni di età e di salute della madre naturale e la sua incapacità di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia.

In ultima analisi, i giudici di legittimità prendono atto della necessità di un bilanciamento tra il segreto materno successivo al parto anonimo ed il diritto del figlio biologico ad accedere alle informazioni sulla madre e sulla famiglia biologica.

3. Il diritto alle informazioni sulle proprie origini.

Originariamente, il legislatore italiano⁶ riteneva che non potesse essere accolta l’istanza rivolta al Tribunale dei minorenni diretta a conseguire informazioni sulla propria famiglia di origine, sulla base del presupposto che, la tutela del minore adottato e dei genitori adottivi passasse dalla definitiva interruzione dei rapporti del primo con la famiglia biologica, con conseguente attribuzione all’adottato dello *status* di figlio legittimo dei genitori adottivi⁷. Un approccio

⁶ L. 5 giugno 1967, n. 431 (“*Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"*).

⁷ Su tale concezione, si v., tra i numerosi, M. DOGLIOTTI, *Affidamento e adozione*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 1990, 180 ss.; P. CENCI, *Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori*, in *Dir. fam.*, 1996, 1551 ss.; L. LENTI, *Figli adottivi: conoscere le proprie origini? L'accesso alla conoscenza delle proprie*

perfettamente in linea con l'art. 20 della Convenzione Europea sull'adozione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata in Italia con legge 22 maggio 1974, n. 357, il quale prevedeva esplicitamente il divieto di rilascio di documenti estratti da pubblici registri attestanti la data e il luogo di nascita dell'adottato, con indicazioni svelanti l'adozione o l'identità dei genitori biologici.

Parimenti, l'art. 28 della legge n. 1984/1983, nella sua formulazione originaria, disponeva che qualsiasi documentazione di stato civile, relativa all'adottato, dovesse essere prodotta esclusivamente con l'indicazione del nuovo cognome senza alcun riferimento ai genitori naturali. Tale previsione, altresì, imponeva il divieto per l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale dell'anagrafe di trasmettere qualunque documento o notizia da cui si potesse dedurre il rapporto adottivo.

Seguendo il ragionamento dei giudici minorili, il ricorso poteva essere accolto adducendo motivazioni di particolare rilevanza, quali l'essere affetto da gravi malattie che richiedessero, per la diagnosi e la cura, la conoscenza dei propri genitori naturali⁸. In concreto, la tutela del diritto alla salute, in quanto diritto fondamentale, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost., era considerata prevalente rispetto al divieto normativo.

In seguito, dottrina e giurisprudenza hanno assunto una posizione differente: il riavvicinamento alla famiglia naturale era visto non più come uno *shock* per l'equilibrio psicologico dell'adottato, bensì quale via obbligata per consentire la crescita e la costruzione dell'identità dello stesso⁹. Peraltro, l'orientamento sopramenzionato era stato recepito anche dalle Convenzioni internazionali e dalle legislazioni europee degli Stati più avanzati. La Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce il diritto del fanciullo a conoscere i suoi genitori e riconosce il diritto dello stesso a preservare la propria identità e le proprie relazioni familiari (artt. 7 e 8). La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, prevede la conservazione, da parte dell'autorità competente statale, delle informazioni sulle origini del minore. Infine, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1433 del 26 gennaio 2000, sul rispetto dei diritti dell'infanzia nell'adozione internazionale, sollecita espressamente gli Stati membri «ad assicurare il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e ad eliminare dalle legislazioni nazionali tutte le disposizioni contrarie».

origini etniche nella prospettiva legislativa, in *Minori giust.*, 1997, 23 ss.; L. ROSSI CARLEO, *L'affidamento e le adozioni*, in *Tratt. Rescigno*, III, Torino, 1997, 403 ss.

⁸ Si v., in tale senso, App. Palermo, 11 dicembre 1992, in *Dir. fam. e pers.*, 1993, 3, 587; Trib. min. Bologna, 30 gennaio 1996, in *Dir. fam. pers.*, 1996, 3, 656.

⁹ Si v., a tale proposito, M. VITOLO, *Il concetto di identità nel processo evolutivo*, in *Minori giust.*, 1996, IV, 8 ss.

In tale periodo storico, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini era già riconosciuto in talune realtà europee: in Gran Bretagna, l'*Adoption Act* del 1976, autorizzava gli adottati maggiorenni ad accedere al certificato integrale di nascita e a richiedere ai giudici e ai servizi sociali informazioni sull'identità dei genitori biologici; in Svizzera e in Spagna, il diritto di conoscere le proprie "radici" è stato consolidato rispettivamente nella Costituzione del 1992 e nel *Código de familia* del 1998; in Germania, tale diritto è stato riconosciuto come diritto fondamentale della personalità¹⁰.

Nello scenario italiano, un capovolgimento di prospettiva¹¹ avviene ad opera della legge 28 marzo 2001, n. 149¹², la quale apporta una sostanziale modifica dell'art. 28 della legge n. 184/1983 enunciando il diritto del minore ad essere informato dai genitori adottivi della sua condizione di adottato e il diritto di accesso del soggetto maggiorenne alle informazioni sulla propria origine.

Tale disposizione lascia ai genitori adottivi assoluta libertà di scelta in ordine al "come" e al "quando" rivelare tale notizia: si tratta di un momento delicato della vita del fanciullo, da cui partono una serie di interrogativi sulla propria identità. È opportuno marcare – a parere di chi scrive – come la legge del 2001 tuteli in maniera unilaterale la conoscenza delle origini biologiche, poiché il diritto di ottenere notizie in merito spetta all'adottato e non anche ai genitori naturali; tale legge, altresì, non impone la conoscibilità delle origini, nel senso che spetta solo all'adottato decidere se conoscere o meglio i genitori biologici ed instaurare eventualmente un rapporto con essi. Al diritto dell'adottato di conoscere le sue origini corrisponde anche il diritto opposto, nonché il "diritto di non sapere"¹³. La nuova disciplina, pur sollevando dubbi¹⁴, pone l'accento sulla rilevanza della "storia" individuale dell'adottante.

Il diritto di accedere alle informazioni sulle proprie origini, slegato da bisogni di carattere medico o terapeutico, si lega strettamente al tema della protezione della persona: la figura dell'adottato non è più condizionata¹⁵ da uno spirito paternalistico (teso a ritenerlo soggetto

¹⁰ Si v., in tale senso, BVerfG, 18 gennaio 1989; BVerfG, 26 aprile 1994.

¹¹ L. 28 marzo 2001, n. 149 ("Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile").

¹² Sulle sostanziali novità apportate dalla riforma del 2001, si v., tra i tanti, A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Adozione e affidamento dei minori*, Milano, 2001, 119 ss.; M. DOGLIOTTI, *Adozione di maggiorenni e minori*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 2002, 637 ss.; C. RESTIVO, *L'art. 28 l. adoz. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, in *Fam. e dir.*, 2002, 692 ss.; M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano, 2004; G. FERRANDO, *Sub art. 28*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice civile*, IV, Torino, 2010, 138 ss.

¹³ Si v., in tale senso, C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali*, in *Giur. It.*, 1988, I, 2, 106.

¹⁴ Si v., tra i tanti, M. DOGLIOTTI, *Le ambiguità della riforma della legge sull'adozione*, in *Fam. e dir.*, 2000, 4, 400.

¹⁵ Si v., in tale senso, M. SESTA, *Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano?*, in *Famiglia*, 2003, 162.

debole), ma informata al rispetto della dignità dell'individuo, titolare di diritti soggettivi che l'ordinamento difende.

Il diritto di accedere ai dati inerenti le proprie origini è attualmente collocato nell'ambito dei diritti della personalità. In particolare, vi è chi identifica quello in esame «un diritto soggettivo che in generale spetta alla persona in quanto tale. Come diritto della persona trova fondamento nell'art. 2 Cost., alla luce del carattere inviolabile del diritto all'identità personale a anche nell'art. 3 Cost., in funzione del diritto al libero sviluppo della persona»¹⁶. Tale considerazione è stata oggetto di acceso dibattito: parte della dottrina¹⁷ ha posto in luce come la formulazione teorica e pratica della nozione di “identità personale” si riferisca al “*diritto ad essere se stessi*”, tale da allontanare il tema dell'identità biologica. È necessario – ad avviso di chi scrive – ampliare la predetta nozione, nonché accostare al diritto alla protezione dell'identità personale costituita dal “patrimonio ideale e personale” del soggetto, un diritto alla “costruzione” della propria identità personale.

Il dovere di segretezza sull'origine del minore permane nei confronti dei terzi: l'art. 28, infatti, vieta la divulgazione di qualsiasi documento o informazione da cui siano ricavabili notizie relative sia ai genitori biologici sia all'adozione; tale divieto è superabile solo attraverso autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Occorre evidenziare come una nobile corrente di pensiero¹⁸ reputi la dizione della norma in parte impropria, giacché la condizione giuridica di figlio legittimo propria dell'adottato, acquisita ai sensi dell'art. 27, non viene a mutare a seguito della comunicazione dell'avvenuta adozione.

Una diversa corrente¹⁹, pur ammettendo la persistenza di molteplici problemi, afferma che la nuova formulazione dell'art. 28 costituisce una considerevole apertura rispetto alla precedente rigidità sulle origini del minore sancita dalla legge n. 184/1983 nei riguardi di chiunque, adottato compreso.

In definitiva, la riforma del 2001 mira alla coesistenza dei rapporti di filiazione biologica e adottiva; tuttavia, si è distanti dal modello dell'*open adoption*, volto al mantenimento dei rapporti tra adottato e famiglia di origine²⁰.

¹⁶ Così, A. NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2012.

¹⁷ In senso critico, G. PINO, *Il diritto alla identità personale*, Bologna, 2003, 196.

¹⁸ Così, C.M. BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Famiglia*, 2001, 530.

¹⁹ Così, M. PINI, *L'adozione nazionale ed internazionale*, Milano, 2002, 113.

²⁰ Si v., in tale senso, A.G. MILIOTTI, *I diritti degli adottati e l'open adoption, lo scenario USA*, in *Minorigiustizia*, n. 3-4, 2001, 120 ss.

4. L'accesso alle origini in caso di anonimato del parto.

L'ordinamento giuridico italiano tutela il diritto della madre di scegliere di rimanere anonima al momento del parto, accostandosi così all'ordinamento francese, malgrado diverga da quest'ultimo nelle modalità di costituzione del vincolo di filiazione materno e per il fatto di non precludere l'accertamento in via giudiziale della genitorialità fino all'avvenuta adozione²¹. L'*Ordonnance* n. 2500-759 del 4 luglio 2005 indebolisce la solidità del principio volontaristico di costituzione della filiazione materna: il vincolo si costituisce al momento del parto, con la designazione della madre nell'atto di nascita, salvo che essa chieda di mantenere pieno riserbo sulla sua identità secondo quanto statuito dall'art. 326 code civ²². In Italia, invece, la legge n. 219/2012²³ demanda, in caso di figlio nato da genitori non coniugati, all'iniziativa della figura materna, con l'atto di riconoscimento, l'instaurazione del vincolo.

L'anonimato, nel precedente ordinamento dello stato civile²⁴, rispondeva ad una duplice esigenza: da un lato, conferire la possibilità ad un genitore di non essere nominato nell'atto di nascita; dall'altro, vietare la divulgazione delle indagini riservate sulla "maternità degli illegittimi" compiute dagli istituti che accoglievano i bambini abbandonati²⁵. L'art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000²⁶ attribuisce alla madre un generale diritto a rimanere anonima al momento del parto, prevedendo espressamente che «la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». Particolarmente dibattuta è la natura del diritto della donna all'anonimato del parto: un indirizzo minoritario²⁷ lo inquadra nel diritto alla riservatezza tutelato dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, imputandolo alla categoria dei diritti inviolabili della persona umana; la corrente prevalente, ormai accolta dalla giurisprudenza²⁸, sostiene che l'anonimato della partorientente tuteli non tanto l'interesse privato della madre alla riservatezza quanto l'interesse pubblico a scongiurare taluni episodi (aborto, infanticidi e

²¹ Si v., in tale senso, S. TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il "dilemma" della donna partorientente all'anonimato*, in *Liber amicorum per Dieter Henrich*, a cura di G. GABRIELLI et al., vol. II, Torino, 2012, 172 ss.

²² Art. 326 code civil: "Lors de l'accouchement, la mere peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé".

²³ L. 10 dicembre 2012, n. 219 (*"Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*).

²⁴ R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (*"Ordinamento dello stato civile"*).

²⁵ R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 (*"Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono"*).

²⁶ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (*"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"*).

²⁷ Si v., in tale senso, R. PREGLIASCO, *Alla ricerca delle proprie origini. L'accesso alle informazioni tra norma e cultura*, Roma, 2013, 81.

²⁸ Si v., a tale proposito, Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3402; Tar Ancona, sez. 1, 13 novembre 2008, n. 1914.

abbandoni) e a garantire la tutela della madre e del figlio. La predetta disciplina è integrata dall'art. 93 del d.lgs. n. 196/2003, che consente l'accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica, contenenti le informazioni identificative della madre che abbia dichiarato di non volere essere nominata al momento della nascita, decorsi cento anni dalla formazione dei documenti. Appare opportuno marcare come tale previsione, pur garantendo la riservatezza dell'anonimato materno in relazione al profilo dell'identificazione della partoriente, diversifica la disciplina a seconda della natura delle informazioni da richiedere in sede di accesso, laddove la madre biologica abbia dichiarato di non volere essere nominata²⁹. La legge in materia di protezione dei dati personali opera una distinzione tra dati (informazioni) della partoriente e informazioni a cui l'adottato avrebbe comunque diritto di accedere. Nella legge sull'adozione, invece, il divieto di informazione appare assoluto e trasversale ove ricorra la scelta del parto anonimo³⁰.

Da diverso tempo, la dottrina italiana si interroga sull'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 30 ord. st. civ., dato che la normativa parla di "madre", senza effettuare precisazioni. Allo stato attuale, si rilevano ancora sostanziali divergenze tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio³¹, a partire dal riconoscimento, ai fini della costituzione del vincolo di filiazione, la cui mancanza non consente di instaurare un legame giuridico con il minore. L'applicabilità della disposizione soprarichiamata nei riguardi della madre coniugata genera forte timore³²: da un lato, precluderebbe nei confronti del marito l'operatività della presunzione di paternità; dall'altro, il nato potrebbe essere dichiarato figlio di ignoti e dunque adottabile.

Emblematiche si rivelano le modalità con cui la donna manifesta la volontà di non essere nominata. In particolare, si è fortemente dibattuto in relazione alla possibilità di ricavare tale volontà dal mancato riconoscimento, consistente in una condotta negativa, essendo questa sufficiente ad impedire l'accertamento formale della filiazione nei confronti del nato. I dubbi sono sciolti dallo stesso art. 30 ord. st. civ., nel punto in cui discorre di dichiarazione della madre

²⁹ Art. 93, commi 2 e 3: "Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata [...] possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile".

³⁰ Un aspetto evidenziato anche da B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Riv. dir. civ.*, n. 3, 2014, 717.

³¹ Con la riforma del 2012, il legislatore italiano ha eliminato la distinzione tra filiazione legittima e filiazione naturale. Si v., tra i numerosi, V. CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Fam. e dir.*, n. 2, 2013, 228 ss.; G. RECINTO, *La legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 4, 2013; C.M. BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2013; 2013; A. BUSACCA, *Semplicemente "figli". Brevi note sulla rilevanza giuridica della filiazione naturale: dalle discriminazioni all'unicità dello status filiationis*, in *Humanities*, n. 4, 2013.

³² Si v., in tale senso, Corte cost., 5 maggio 1194, n. 171.

che non vuole essere nominata: è richiesta una manifestazione di volontà espressa dalla partorientente³³.

5. La posizione della Corte costituzionale.

Con una sentenza dalla motivazione impeccabile, il Giudice delle Leggi torna sul tema del diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata questione del bilanciamento tra tale diritto ed il diritto della madre a rimanere anonima. La Corte costituzionale si era già espressa sul tema con la sentenza n. 425/2005³⁴, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 28, comma 7, della legge sull'adozione.

Tale pronuncia risulta interessante nella parte in cui ricostruisce la *ratio* della disciplina del parto anonimo. In tale senso, la Consulta afferma che la norma impugnata mira a tutelare la gestante che – in situazioni di notevole difficoltà – abbia deciso di non tenere con sé il figlio, concedendole così la possibilità di partorire in una struttura idonea e mantenere l'anonimato nella dichiarazione di nascita. Seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, la previsione impugnata intende – da una lato – «assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio» e – dall'altro – «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi». In tale circostanza, la Corte non sembra chiedersi se il sacrificio del diritto a conoscere le proprie origini sia motivato da un corrispondente diritto della madre all'anonimato, quanto piuttosto se tale sacrificio possa servire ad evitare un male maggiore, ossia distrarre la donna da propositi di aborto, infanticidio o abbandono.

La suddetta pronuncia appare meno convincente nella parte in cui risponde all'esigenza di una pronuncia additiva che dichiari l'illegittimità della norma in esame ove «non condiziona il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza di quella volontà». Nell'ottica della Corte, la scelta della donna in difficoltà che la legge intende favorire «sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà». A tale proposito, una parte

³³ Si v., in tale senso, A. RENDA, *L'accertamento della maternità: anonimato materno e responsabilità per la procreazione*, in *Fam. e dir.*, 2004, 514.

³⁴ Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425. Si v., A.O. COZZI, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in *Giur. cost.*, 2005, 4602 ss.; L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus identità del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. inform.*, 2006, 107 ss.; G. REPETTO, *Famiglia e figli in tre recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2006.

della dottrina³⁵ ritiene possibile pensare a soluzioni che, in linea con il modello francese, «garantiscono la minore compressione possibile del diritto a conoscere le proprie origini nei limiti del rispetto della volontà della donna, superando il rigido semplicismo della normativa italiana».

Con la sentenza n. 278/2013³⁶, la Corte non delude le aspettative, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione sopracitata, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la gestante, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, per una potenziale revoca di tale dichiarazione. Secondo il *giudice a quo*, la norma censurata si poneva in contrasto con l'art. 2 Cost., in quanto, violando il diritto di ricerca alle proprie origini, non assicurava il diritto all'identità personale del figlio adottato; con l'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra l'adottato nato da una donna che aveva dichiarato espressamente di non voler essere nominata e l'adottato nato da una donna che non aveva rilasciato alcuna dichiarazione; con l'art. 32 Cost., dal momento che non permetteva al figlio di conoscere dati genetici sostanziali per la salute; infine, con l'art. 117, primo comma, Cost., poiché violava l'art. 8 CEDU.

La Consulta segue la via del dialogo con la Corte di Strasburgo, richiamando la nota sentenza *Godelli*³⁷, su cui si riporrà attenzione in seguito. Come ben osservato in dottrina³⁸, la giurisprudenza europea³⁹, in tale circostanza, non è evocata come norma interposta per risolvere la suddetta questione in termini di compatibilità-incompatibilità, ma come fattore di un'argomentazione più ampia, che giunge, tramite un dispositivo additivo ricco, ad un bilanciamento equitativo convincente per tutti gli interessi implicati. In concreto, la Consulta non lascia alla Corte EDU il ruolo di garante dei diritti: la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., infatti, è ritenuta assorbita per il fatto che la disposizione censurata si pone già in contrasto con altre norme costituzionali.

Secondo il giudice costituzionale, la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., discende dalla “irreversibilità del segreto”, che rende la normativa eccessivamente rigida, correndo il rischio di «espropriare la persona titolare del diritto di qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi in

³⁵ Così, J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 6, 2006, 558; D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2012, 10.

³⁶ Corte cost., 22 novembre 2013, n. 278.

³⁷ Corte EDU, 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*.

³⁸ Così, A. BURATTI, *Un delicato bilanciamento. La sentenza 278 della Corte costituzionale*, in *Diritti comparati*, 2013.

³⁹ Sul peso da riconoscere alle pronunce della Corte EDU, si v., A. RUGGERI, *L' "intensità" del vincolo espresso dai precedenti giurisprudenziali, con specifico riguardo al piano dei rapporti tra CEDU e diritto interno e in vista dell'affermazione della Costituzione come "sistema"*, in *Consulta online*, 2013.

definitiva quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare, e [...] per proiettare l'impedimento all'eventuale rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale, *ab origine*, si è inteso collegare il vincolo del segreto su chi lo ha generato».

È interessante notare – a giudizio di chi scrive – come la Corte costituzionale ravvisi nell'art. 2 Cost. sia il fondamento del diritto all'identità personale, sia del diritto all'anonimato della madre.

La distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale” consente alla Corte di osservare che «una rinuncia irreversibile alla genitorialità giuridica non può ragionevolmente implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla genitorialità naturale». Soffermandosi sul concetto di relazione, la Corte riesce a prendere le distanze dall'idea che la gestante sia più tutelata, garantendole un anonimato assoluto e imprescindibile, come richiesto da essa al momento del parto. La Corte è ricorsa alla tecnica dell'additiva di principio, rivolgendo al legislatore l'invito a stilare una disciplina atta a recepire quanto dalla stessa statuito. Tuttavia, ciò non esclude che, anche prima dell'intervento legislativo, il giudice possa rilevare le modalità per attuare in concreto il diritto del figlio di conoscere le proprie origini. Tale sentenza rientra nella categoria delle c.d. “pronunce di incostituzionalità accertata ma non dichiarata”⁴⁰, con le quali la Corte individua diverse soluzioni possibili, compatibili con la Costituzione, per risanare l'illegittimità constatata; al contempo, ritiene che la scelta di una soluzione o meno implichi una discrezionalità che non le appartiene, poiché riservata al solo legislatore.

6. Il contributo della giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha tentato di sopperire all'inerzia del legislatore⁴¹. Alla Corte EDU si riconosce il grande merito di avere posto in luce come il figlio ignaro dell'identità di uno o di entrambi i genitori naturali abbia un interesse vitale a ricercarla. Un'inversione di tendenza avviene con l'*affaire Mikulić c. Croazia*⁴², nel quale una cittadina croata di soli cinque anni chiede il risarcimento per i danni morali patiti a causa dei differimenti della decisione

⁴⁰ Si v., in tale senso, R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, 1993, 53 ss.; R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all'inerzia del legislatore*, Milano, 2007, 88 ss.

⁴¹ Si v., a tale proposito, F. GRANET, *Secret des origines et promesse de filiation*, in *Petites Affiches*, n. 119, 1999, 5 ss.

⁴² Corte EDU, 7 febbraio 2002, *Mikulić c. Croazia*. Secondo R.G. BLAUWHOFF, *Foundational Facts, Relative Truths: A Comparative Law Study on Children's Right to Know Their Genetic Origins*, Antwerp-Oxford-Portland, 2009, 75, la decisione è significativa perché, per la prima volta, la Corte EDU ha predisposto “*more strict procedural and time-related safeguards, providing a check on a state's discretion in deciding on paternity proceedings*”

giudiziale sull'accertamento della paternità naturale a seguito dei vari rifiuti del presunto padre di sottoporsi agli esami genetico-ematologici.

La Corte EDU, pur escludendo la possibilità di obbligare l'uomo a sottoporsi ad analisi non richieste, condanna la Croazia al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente, in virtù della prevalenza dell'interesse del minore, a cui viene riconosciuto un interesse vitale a ottenere tutte le informazioni utili per apprendere la verità sulla propria identità personale. In particolare, la Corte osserva che il rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) comprende il diritto di stabilire relazioni con altri; pertanto, l'individuo deve conoscere tutti i dettagli funzionali allo sviluppo della propria personalità.

Sempre la Corte EDU chiarisce come il riconoscimento del diritto di ricercare le proprie origini non sia affatto legato al compimento di una determinata età: nella vicenda *Jäggi c. Svizzera*⁴³, la Corte EDU dichiara che l'interesse maturato dall'individuo nel conoscere le proprie radici non diminuisce con l'età, bensì aumenta. Pertanto, la comparsa dell'aspirazione a conoscere le proprie origini in età avanzata non pregiudica l'esercizio del relativo diritto. Nel caso *Godelli c. Italia*⁴⁴, la giurisprudenza europea riconosce il diritto di conoscere le proprie origini ad una donna sessantacinquenne. In particolare, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU: l'ordinamento interno non aveva cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi in gioco, oltrepassando il margine di discrezionalità accordato.

La Corte di Strasburgo, poi, ricorda come nell'ordinamento francese il giusto equilibrio si rinverga da una parte nella necessaria salvaguardia della salute della madre e nella lotta contro l'interruzione di gravidanza o gli abbandoni dei minori e, dall'altra, nella facilitazione all'accesso della persona alle proprie origini tramite la diffusione di informazioni non identificative e la previsione di un organismo indipendente⁴⁵ avente il compito di assicurare la reversibilità del segreto. È necessario ricordare che la *loi* n. 2002-93⁴⁶ prevede l'obbligo per il personale sanitario

⁴³ Corte EDU, 13 luglio 2006, *Jäggi c. Svizzera*. Si v., in tale senso, C. CAMPIGLIO, *Con la morte, l'uomo perde il diritto al rispetto della vita privata?*, in *Dir. um. e dir. int.*, n. 2, 2017, 1-4.

⁴⁴ Si v., in tale senso, P. MALAURIE, *La Cour européenne des droits de l'homme et le "droit" de connaître ses origines. L'affaire Odièvre*, in *JCP G*, I, 2003, 120 ss.; O. ROY, *Le droit de connaître ses origines et la Cour européenne des droits de l'homme: l'affaire Odièvre contre France*, in *Petites Affiches*, n. 198, 6 ss.

⁴⁵ Si tratta del *Conseil national d'accès aux origines personnelles* (CNAOP). Il CNAOP deve garantire le informazioni: sulla procedura di raccolta, comunicazione e conservazione delle informazioni relative all'identità dei genitori naturali, ma anche delle informazioni non identificative relative alla loro salute, all'origine geografica del minore e alle ragioni e circostanze della sua consegna al servizio; sul sistema di accoglienza e sostegno delle persone in cerca di origine, dei genitori naturali, delle famiglie adottive interessate dalla ricerca e delle donne che desiderano partorire in riservatezza.

⁴⁶ *Loi du 22 janvier 2002, n. 2002-93 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat*. Si v., in tale senso, C. NEIRINCK, *La loi relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'état: la découverte de la face cachée de la lune?*, in *Revue droit sanitaire et sociale*, 2002, 189 ss.; P. VERDIER, *La loi du janvier 2002 constitue-t-elle une avancée pour le droit à la connaissance de ses origines?*, in *AJF*, n. 3, 2003, 193 ss.

di informare la madre della possibilità di rinunciare in qualsiasi momento all'anonimato. Nell'ottica della corrente dissenziente⁴⁷, il modello dell'*accouchement anonyme*, pur riformato dalle previsioni della *loi* del 2002, attribuisce di fatto un'inammissibile prevalenza al diritto della madre all'anonimato nei riguardi del diritto del figlio all'identità, essendo del tutto improbabile che la prima decida di consentire alla c.d. *levée de l'anonymas*.

In realtà, dai dati ufficiali emerge chiaramente che la metà delle procedure si arresta per l'impossibilità dell'organismo istituito di identificare e rintracciare i genitori naturali.

La sentenza n. 1967/2017⁴⁸ rappresenta – in tema di diritto del figlio, nato da parto anonimo, a conoscere le proprie origini – una delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione. La suddetta decisione prende le mosse dal ricorso promosso dal procuratore generale, ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c., con cui era stata chiesta l'enunciazione, nell'interesse della legge, del principio di diritto⁴⁹ al quale il giudice di appello avrebbe dovuto conformarsi nel decidere il reclamo avanzato da un maggiorenne nato da parto anonimo. Quest'ultimo aveva chiesto al giudice di verificare, tramite interpello, la persistente volontà della madre di non essere nominata. Tuttavia, la Corte di Appello di Milano, rigettando il reclamo del figlio, riteneva opportuno attendere l'intervento del legislatore per avviare la richiesta. La necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite scaturisce da un contrasto sussistente nella giurisprudenza di merito al riguardo. Il primo orientamento⁵⁰, in ragione della mancanza di una disciplina specifica, reputa che l'interpello della madre biologica non potrebbe avvenire con modalità direttamente stabilite dal giudice. Con la sentenza n. 278/2013, la Corte costituzionale avrebbe istituito una espressa riserva di legge per non minare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall'ordinamento.

Il secondo indirizzo⁵¹, invece, ammette la possibilità di effettuare la richiesta alla madre anche in mancanza di una disciplina specifica: la norma dichiarata incostituzionale non potrebbe più essere applicata. A prescindere dall'inerzia del legislatore sulle modalità di interpello, il giudice non potrebbe sottrarsi nel dare attuazione al diritto del figlio a conoscere le

⁴⁷ *Opinion dissidente* dei giudici Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellompaa.

⁴⁸ Cass., 25 gennaio 2017, n. 1946.

⁴⁹ Cass., 18 novembre 2016, n. 23469. Si v., a tal proposito, C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" tra le Corti*, in *Jus Civile*, n. 6, 2016, 564 ss; V. CARBONE, *Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto*, in *Corr. giur.*, n. 1, 2017, 28-29; A. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in *Fam. dir.*, 2017, 15 ss.

⁵⁰ Si v., in tale senso, Trib. Milano, 14 ottobre 2015; Trib. min. Bologna, 9 luglio 2015; Trib. min. Brescia, 30 giugno 2015; Trib. min. Catania, 26 marzo 2015; Trib. min. Salerno, 28 maggio 2015; App. Milano, 10 marzo 2015; Trib. min. Catania, 15 settembre 2014.

⁵¹ Si v., in tale senso, App. Catania, 14 ottobre 2015; App. Catania, 5 dicembre 2014; Trib. min. Trieste, 5 marzo 2015; App. Torino, 5 novembre 2014; Trib. min. Firenze, 7 maggio 2014; App. Venezia, 21 marzo 2014; App. Torino 5 novembre 2014; Trib. min. Firenze, 7 maggio 2014.

proprie origini, sempre nel rispetto del diritto all'anonimato della madre. La Suprema Corte accoglie la richiesta del procuratore generale: la pronuncia della Corte costituzionale, quale accertata sentenza additiva di principio, impone all'autorità giudiziaria di assicurare ai soggetti invischiati l'esercizio dei propri diritti fondamentali anche nel periodo di passaggio tra la sentenza costituzionale e l'intervento del legislatore italiano. L'effettività dei diritti fondamentali implicati deve essere garantita attraverso il ricorso al procedimento di volontaria giurisdizione (art. 28, commi 5 e 6, legge n. 184/1983) integrato da tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la riservatezza della madre.

In definitiva, la sentenza in commento realizza un corretto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, adempiendo adeguatamente la funzione affidatagli dall'ordinamento giuridico⁵², nonché quella di tutelare i diritti, specialmente quelli fondamentali. Tuttavia, la soluzione pratica delineata dalla Cassazione – a parere di chi scrive – desta forte allarme, in quanto rimettere la disciplina del nuovo procedimento di interpello a protocolli e linee guida diversificati si scontra con la certezza del diritto e della legalità, da sempre considerati valori centrali per l'ordinamento giuridico.

7. L'estensione del diritto alle origini all'identità di fratelli e sorelle.

Il diritto dell'adottato è stato esteso recentemente⁵³ alla conoscenza di fratelli e sorelle. In tale ipotesi, come in quella finora analizzata, lo strumento idoneo a consentire il bilanciamento degli interessi è quello dell'interpello, mediante il quale il bilanciamento assume una particolare configurazione, ossia quella data dalle parti investite⁵⁴. Particolare attenzione è riservata all'art. 28, comma 5, della legge n. 184/1983, il quale consente all'adottato, raggiunta ormai l'età di venticinque anni, di accedere ad informazioni concernenti «la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici». Il giudice di legittimità si sofferma proprio sull'interpretazione di quest'ultima espressione. Nell'ottica della Cassazione, «la natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell'identità personale che viene riconosciuta alla scoperta

⁵² Così, G. GRASSO, *Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie origini*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma, XXIII, 2018, 9-12.

⁵³ Cass., Sez. I, 20 marzo 2018 n. 6936. Per un commento, si v., J. LONG, *L'adottato adulto ha diritto a conoscere l'identità dei fratelli biologici, se essi vi consentono*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 9, 2018, 1223-1234.

⁵⁴ La Corte di Cassazione, infatti, ammette che: “la procedimentalizzazione del bilanciamento d'interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, il corretto bilanciamento d'interessi tra l'adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico – genetico, diversi dai genitori”

della personale genealogia biologico-genetica» induce ad un'interpretazione espansiva, anche se i fratelli e le sorelle non sono esplicitamente invocati dalla norma⁵⁵.

La Suprema Corte osserva come il diritto in esame si atteggi diversamente⁵⁶ nei confronti dei genitori biologici e nei riguardi degli altri membri del nucleo familiare biologico-genetico originario dell'adottato. Con riguardo ai genitori naturali, in virtù della specifica natura del loro ruolo nel processo che conduce allo *status filiationis* dell'adottato, il legislatore ha compiuto una valutazione generale *ex ante* sulla preminente del diritto dell'adottato, al fine di escludere un bilanciamento d'interessi da effettuarsi *ex post*. Al contrario, nei confronti degli altri membri, il legislatore non è intervenuto *ex ante* e potrebbe pertanto essere necessario provvedere al bilanciamento degli interessi. In tale senso, è possibile che si verifichi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini e quello di fratelli e sorelle a non volere rivelare la propria parentela biologica. In ultima analisi, la Suprema Corte precisa che il diritto del richiedente è comunque circoscritto all'accesso alle informazioni relative all'identità di fratelli e sorelle naturali, con esclusione «di alcun vincolo di parentela o relazionale e con obbligo di trattamento dei dati personali conosciuti non lesivo dei diritti altrui».

8. La Spagna: un modello controcorrente.

È opportuno sottolineare come l'interesse della persona adottata a conoscere le proprie origini non sia sempre stato al centro dell'attenzione del legislatore spagnolo. Prima della storica riforma, il diritto a conoscere le proprie origini, e dunque il diritto ad accedere alle informazioni necessarie per assicurarne l'esercizio, non era riconosciuto esplicitamente all'adottato. Pertanto, dottrina e giurisprudenza riportavano tale diritto al più generale diritto dell'identità, considerato quale diritto fondamentale della personalità, consacrato sul piano costituzionale (art. 10)⁵⁷. A livello locale, invece, la normativa riconosceva già un simile diritto: meritano menzione il Codice di famiglia della Catalogna⁵⁸, e il Progetto preliminare di legge per la cura e la protezione dei bambini e degli adolescenti nei Paesi Baschi (artt. 11 e 84). Occorre chiarire che l'ordinamento giuridico spagnolo non prevede la possibilità del parto anonimo; la maternità,

⁵⁵ In particolare, F. AULETTA, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*, in *Corr. giur.*, 2014, 477 ss., fa leva sull'art. 315 c.c.

⁵⁶ Tale circostanza è evidenziata anche da V. LO VOI, *Parto anonimo in Italia e il diritto all'anonimato della madre biologica in caso di morte della stessa*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, n. 275, 2019, 258.

⁵⁷ Art. 10-1, Costituzione Spagnola (1978): “La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale”.

⁵⁸ Art. 129, Codice della famiglia della Catalogna (1998): “L'adottato, a partire dalla maggiore età dall'emancipazione, può esercitare le azioni che portano a scoprire chi sono stati i genitori biologici, che non influiscono sulla filiazione adottiva. L'adottato può chiedere, nell'interesse della sua salute, i dati biogenetici dei propri genitori. Gli adottanti possono farlo anche quando l'adottato è minorenne. L'esercizio dei diritti [...] lascia impregiudicato l'obbligo di riservatezza delle procedure”.

infatti, è determinata in virtù del principio romanistico *mater semper certa est*⁵⁹. Tuttavia, la gestante aveva la facoltà di manifestare la propria contrarietà alla sua menzione nella dichiarazione di nascita del figlio⁶⁰, generando di fatto la possibilità del parto anonimo. Con *sentencia* n. 776/1999⁶¹, il *Tribunal Supremo* coglie l'occasione per dichiarare l'inapplicabilità di tali norme per illegittimità costituzionale⁶². In particolare, il *Tribunal Supremo* ritiene che esse contrastino, tra le diverse disposizioni riportate, con gli artt. 39-2 e 14 della Costituzione spagnola⁶³, che prevedono rispettivamente il diritto alla ricerca della propria paternità e il diritto di uguaglianza. Con una motivazione palesemente chiara, il *Tribunal Supremo* dichiara che la facoltà riconosciuta alla madre di partorire in modo anonimo determina una disuguaglianza con lo *status* della filiazione paterna. È indiscutibile che la scelta discrezionale della donna influisca anche sulla vita del figlio, privandolo del legame paterno. Occorre evidenziare come la sentenza in esame non compia un bilanciamento, ma escluda la sussistenza di un conflitto tra gli interessi implicati. In tale senso, la facoltà della donna di partorire in anonimato⁶⁴ non è stata dichiarata recessiva al diritto del figlio a conoscere le proprie radici. Vanificando le aspettative, il *Tribunal Supremo* ha negato che tale facoltà abbia rilievo costituzionale, poiché in diretto contrasto con l'applicazione di altri diritti costituzionali, quali il diritto di uguaglianza (leso nei riguardi del padre) e quello di libera ricerca della propria paternità.

A tale proposito, è cruciale che il *Tribunal Supremo* reputi le norme censurate affette da "incostituzionalità sopravvenuta", in quanto in contrasto con diritti costituzionali posteriormente introdotti nell'ordinamento dalla Costituzione spagnola del 1978. La predetta

⁵⁹ Art. 167, apartado 2, Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil; Art. 47, apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil.

⁶⁰ Si v., in tale senso, N.I. GONZALEZ, *La inmutabilidad del principio "mater semper certa est" y los debates actuales sobre la gestación por substitución en España*, in *Revista de Filosofía, Derecho y Política*, n. 21, 2015, 16-17.

⁶¹ Tribunal Supremo, 21 de septiembre 1999, n. 776.

⁶² La predetta sentenza non costituisce una declaratoria di incostituzionalità: nell'ordinamento spagnolo, come in quello italiano, il potere di dichiarare l'incostituzionalità di una norma spetta al solo *Tribunal Constitucional* e non anche al *Tribunal Supremo*. Essa abroga per incostituzionalità sopravvenuta l'art. 47, apartado 1, Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, in ragione del suo rapporto gerarchico subordinato alla Costituzione del 1978. Di conseguenza, le norme che ne costituiscono applicazione (artt. 167 e 187, Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil) vengono ritenute inapplicabili.

⁶³ Art. 39-2 Costituzione spagnola: "I pubblici poteri assicurano anche la protezione integrale dei figli, uguali questi di fronte alla legge a prescindere dalla filiazione, e delle madri qualunque sia il loro stato civile. La legge potrà consentire l'accertamento della paternità".

Art. 14, Costituzione spagnola: "Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale".

⁶⁴ Così, N. FALBO, *Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione*, in *Diritti fondamentali*, n. 2, 2020, 1073.

sentenza è stata oggetto di animato dibattito: parte della dottrina⁶⁵, infatti, sollevava taluni dubbi in ordine alla possibilità che una modifica così sostanziale dell'ordinamento civile nazionale potesse essere introdotta in via interpretativa, per il tramite di una decisione solitaria. Tale pronuncia comporta un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 115 e 120 del *Código civil*: la filiazione legittima o naturale nei confronti della madre deve affiorare da uno degli atti formali prescritti da tali norme, non omettendo dunque l'identità della stessa gestante.

Tra le novità introdotte dalla *ley* n. 54/2007⁶⁶, spicca l'art. 12, il quale sancisce il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini; tale disposizione, altresì, prevede la creazione di servizi specializzati per il sostegno e la mediazione, come misure di supporto ai soggetti che intendono accedere alle informazioni relative all'identità dei genitori naturali, in possesso degli enti pubblici.

È necessario segnalare – a giudizio di chi scrive – il principio-ispiratore di tale normativa: il superiore interesse del minore, che prevale di fronte a qualsiasi altro interesse legittimo.

9. Osservazioni conclusive.

Dal quadro delineato scaturisce l'essenzialità delle informazioni sulle proprie origini ai fini della formazione della personalità. La nozione di identità risulta legata al contesto familiare e genetico: la genitorialità giuridica, pur avendo carattere sostitutivo di quella biologica, si pone comunque alla base della vita dell'individuo. Il diritto a formare la propria personalità, dunque, deve essere inteso anche considerando "l'origine", sino a presupporre la costituzione di rapporti personali e diretti con la madre biologica. A tale proposito, lo stesso giudice di legittimità⁶⁷ ha ammesso che «il diritto del figlio ad uno "status" filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all'identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi». Peraltro, la centralità dell'interesse all'accertamento dello *status* di filiazione corrispondente alla verità biologica emerge anche solo considerando la *ratio* legislativa dell'imprescrittibilità dell'azione di accertamento giudiziale della maternità e della paternità. Tuttavia, tale interesse risulta sacrificato in nome di un "bilanciamento" dei valori in gioco: come osservato in giurisprudenza⁶⁸, «l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore

⁶⁵ Così, L. RODRIGUEZ VEGA, *Los límites a conocer la propia identidad*, in *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, 4, 2003.

⁶⁶ *Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional*. Si v., in tale senso, R. ARENAS GARCIA, C. GONZALES BEILFUSS, *La ley 54/2007, de 28 diciembre de adopción internacional: entre la realidad y el deseo*, in *Revista electrónica de estudios internacionales*, 2009.

⁶⁷ Cass., 22 settembre 2020, n. 19824.

⁶⁸ Cass., 30 gennaio 2001, n. 1264.

indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale», in quanto nel prevedere, al quarto comma, che «la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità», ha riconosciuto al legislatore ordinario il difficile «potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima», conferendogli così anche la valutazione generale della «soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio». Da ciò ne deriva che l'interesse realmente perseguito non è sempre quello del figlio; le precauzioni intorno al diritto a conoscere le proprie origini sembrano tutelare interessi altrui⁶⁹.

L'animato dibattito sviluppatosi a riguardo del tema esaminato ha sollecitato la necessità di un intervento normativo. Deludendo le aspettative della Corte costituzionale (sent. n. 278/2013), il legislatore nazionale non ha avvertito tale urgenza. Accantonando le numerose proposte succedutesi nel tempo⁷⁰, merita considerazione il Ddl n. (AS) 1798-XVII Legislatura⁷¹, il quale, pur recando una lineare e articolata disciplina «dell'accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita», presenta talune “zone buie”⁷².

Desta forti perplessità – a parere di chi scrive – scoprire che recenti disegni di legge, miranti ad ampliare la possibilità per l'adottato di conoscere le proprie origini, non consentano di esercitare le azioni di stato. Si richiama così il Ddl n. 922, comunicato alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2008, contenente “*Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*”, volto a modificare il comma 5 dell'art. 28 della legge sull'adozione. A favore della madre anonima si pone invece il Ddl n. 1039, comunicato alla Presidenza del Senato il 31 gennaio 2019, racchiudente “*Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*”, il quale prevede la possibilità di interpello della donna, solo nei casi in cui la stessa abbia preventivamente rinunciato al diritto all'anonimato, predisponendo un procedimento per consentire che l'accesso alle informazioni sulle proprie origini avvenga nel rispetto della riservatezza alla madre biologica. È emblematico – a parere di chi scrive – che le proposte sopramenzionate prevedano quale intermediario tra madre biologica e figlio non un apposito organismo (ad es. CNAOP d'oltralpe), bensì il Tribunale dei minorenni. Tale circostanza, infatti, implica un'ulteriore rallentamento della giustizia minorile, già gravata di una mole sproporzionata di lavoro.

⁶⁹ Si v., in tale senso, M. COSTANTINO, *L'identità del bambino e del concepito. Voglie individuali di anonimato e di rifiuto*, in *Riv. dir. civ.*, I 2008, 774.

⁷⁰ Si v., tra i tanti, Ddl n. 1898 del 18 novembre 2009; Ddl. n. 3030 del 10 dicembre 2009.

⁷¹ D.d.l. risultante dall'unificazione di ulteriori disegni di legge, trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2015.

⁷² Si v., per taluni spunti di riflessioni, F. GIGLIOTTI, *Parto anonimo e accesso alle informazioni identitarie (tra soluzioni pratiche e prospettive di riforma)*, in *Europa e diritto privato*, n. 3, 2017, 944-950.

In definitiva, il tema considerato merita attenzione per due ragioni: l'esigenza di giungere ad un bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela; la necessità di risolvere talune problematiche occultate.

Un ordinamento poco propenso ad abbandonare l'irreversibilità dell'istituto del parto anonimo è consapevole della propria difficoltà nel proporre mezzi più costruttivi di supporto alla maternità.

Infine, occorre marcare come nelle pronunce esaminate la tematica dell'aborto venga sempre chiamata in causa dai giudici, tanto da costituire un elemento determinante per giustificare la previsione del parto anonimo. In tale senso, la giurisprudenza esorta infatti a riconsiderare la lettura dell'interruzione volontaria della gravidanza come questione che evoca il bilanciamento tra i diritti in potenziale contrapposizione, questione che appare di sicura complessità.